

n. 1/2022 r.g.



Tribunale Ordinario di Chieti

Il giudice dott. Marcello Cozzolino, letti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 14.04.2022, osserva quanto segue.

La proposta di accordo di composizione della crisi, presentata dalla sig.ra Santilli Paola, è stata dichiarata ammissibile con il decreto interlocutorio del 20.02.2022, con cui è stata fissata l'udienza di cui all'art. 10 comma 1 l. n. 3/2012 per il giorno 14.04.2022.

Nel corso di quest'ultima il gestore della crisi ha rappresentato che la Intrum Italy s.p.a., quale mandataria della GROGU SPV, cessionaria dei crediti originariamente vantati dalla Intesa Sanpaolo s.p.a., ha espresso un voto contrario alla proposta, decisivo ai fini del raggiungimento dell'accordo, quando il termine stabilito dall'art. 11 comma 1 l. n. 3/2012 era ormai scaduto.

Parte proponente, anche sulla scorta di un precedente della giurisprudenza di merito (Tribunale di Vicenza, decreto del 30.09.2021), ha sostenuto che –ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 11 comma 1 l. n. 3/2012- debba ritenersi prestato, dalla predetta creditrice, il consenso alla proposta, mentre la procuratrice della Intrum Italy ha sostenuto la non perentorietà del termine per la prestazione del consenso.

Osserva il giudice che il 30.03.2022, e dunque nel pieno rispetto dei termini stabiliti dall'art. 11 comma 1 l. n. 3/2012 la GROGU SPV s.r.l. ha comunicato al gestore della crisi che, per potere esprimere un parere favorevole, nella proposta di accordo doveva essere inserito, relativamente al credito ipotecario, il riconoscimento di un acconto di almeno € 50.000,00 entro giugno 2022, di una seconda rata di almeno € 50.000,00 entro dicembre 2022, ed il pagamento del residuo entro il mese di giugno 2023, e che in mancanza di tale modifica il suo parere sull'accordo sarebbe stato contrario.

Sulla scorta di tale comunicazione, e di quelle trasmesse dall'Agenzia delle Entrate e dalla Risco s.r.l., il gestore della crisi, nella sua relazione depositata il



06.04.2022, ha dato atto del mancato raggiungimento delle maggioranze previste, essendo stato espresso il dissenso alla proposta da creditori che rappresentavano l'82,24% dei crediti.

Con successiva memoria, depositata il 13.04.2022, la Intrum Italy s.p.a., quale rappresentante della GROGU SPV s.r.l., ha espresso un parere contrario all'approvazione poiché il piano non prevede una scadenza del pagamento dei crediti ipotecari.

In pari data il gestore della crisi ha depositato una nuova relazione, con cui ha rappresentato di avere commesso un errore nella determinazione della percentuale di dissenso espresso dai creditori, contenuta nella precedente relazione del 06.04.2022, sostenendo che la comunicazione ricevuta il 30.03.2022 dalla GROGU SPV s.r.l. fosse relativa al solo credito ipotecario, del quale era previsto il pagamento al 100% e per il quale non vi era diritto di voto, e che sulle altre posizioni creditorie, di rango chirografario, il voto negativo era stato espresso soltanto in data 13.04.2022, in violazione dei termini stabiliti.

Ha pertanto rideterminato nel 25,55% la percentuale dei crediti i cui titolari si erano espressi in senso contrario alla proposta.

Osserva il Tribunale che le considerazioni del gestore della crisi, contenute nella relazione a sua firma depositata il 13.04.2022, non sono condivisibili.

Poiché la GROGU SPV s.r.l. non aveva alcun diritto di voto con riguardo al proprio credito ipotecario, di cui era previsto il pagamento integrale, e non aveva rinunciato al diritto di prelazione, appare del tutto evidente che il voto contrario espresso dalla medesima creditrice con la comunicazione trasmessa via p.e.c. il 30.03.2022 (e quindi tempestivamente) riguardava la parte chirografaria del credito, e non quella ipotecaria.

La richiesta effettuata dalla GROGU SPV s.r.l. nella comunicazione del 30.03.2022, sopra riportata, di modificare la proposta di accordo, indicando la tempistica per i pagamenti del credito ipotecario, e subordinando a tale modifica la prestazione del consenso, non può affatto essere interpretata come una (impropria e non richiesta) manifestazione di voto con riguardo al credito ipotecario, bensì, più semplicemente, come una richiesta di modifica della proposta di accordo, relativa ai termini di pagamento del credito ipotecario, il cui accoglimento avrebbe



comportato l'espressione di un voto favorevole, con riguardo alla parte chirografaria del credito, l'unica rispetto alla quale poteva essere stata richiesta l'espressione del voto, modifica in mancanza della quale il voto sarebbe rimasto di segno contrario.

Dunque le corrette percentuali di voto espresse dai creditori con riguardo alla proposta sono quelle riportate nella relazione del gestore della crisi depositata il 06.04.2022, per cui i creditori che hanno espresso il dissenso alla proposta rappresentano l'82,24% dei crediti.

Deve essere pertanto dichiarato il mancato raggiungimento dell'accordo e la non omologazione del piano.

La proponente ha chiesto, in via subordinata e nell'ipotesi di mancato raggiungimento dell'accordo, l'accesso alla diversa procedura di liquidazione dei beni, disciplinata dagli artt. 14ter e segg. l. n. 3/2012, richiesta in linea generale ammissibile (cfr. Corte Costituzionale sentenza n. 61/2021, Tribunale di Modena 29 aprile 2021), e che in concreto merita accoglimento, avendo la proposta di accordo depositata dalla sig.ra Santilli tutti i requisiti richiesti dall'art. 14ter l. n. 3/2012 .

p.q.m.

dichiara il mancato raggiungimento dell'accordo, e non lo omologa.

Dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio richiesta in via subordinata

Nomina liquidatore l'avv. Antonella Manzionna del Foro di Pescara

Dichiara che il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 commi 2 e 3 c.c.

Dispone che sino al momento in cui il provvedimento di liquidazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

Dispone che la domanda ed il presente decreto siano pubblicati per giorni 15 sul sito Internet del Tribunale di Chieti



Ordina la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore

Ordina la consegna ed il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione

Dispone che i crediti di cui all'art. 14ter comma 6 lettera b) l. n. 3/2012 siano compresi nella liquidazione nella misura che eccede l'importo mensile di € 3.250,00

Si comunichi

Chieti, 05/05/2022

Il Giudice

Marcello Cozzolino

